



Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

(LStrI)

(ammissione agevolata di stranieri con un diploma universitario svizzero)

Modifica del [Data]

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

La legge federale del 16 dicembre 2005² sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue:

Art. 30 cpv. 1 lett. m

¹ È possibile derogare alle condizioni d'ammissione (art. 18–29) al fine di:

- m. agevolare l'ammissione di stranieri con un diploma universitario svizzero la cui attività lucrativa autonoma o dipendente è di alto interesse scientifico o economico.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore.